



Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 3 del 15/03/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.-

L'anno duemiladiciannove e questo di quindici del mese di marzo alle ore 18,30 in Gradoli nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Buzi Luigi - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Buzi Luigi	Sindaco	S	
Ceccarelli Rosanna	Consigliere	S	
Della Casa Aldo	Consigliere		S
Faggiani Giordano	Consigliere	S	
Polidori Giuseppe	Consigliere	S	
Carnevali Lorenzo	Consigliere	S	
Castiglioni Valeria	Consigliere		S
Nuvoloni Matteo	Consigliere	S	
Tognarini Mario	Consigliere		S
Casacca Daniela	Consigliere	S	

Presenti 7 As

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:

Vista la delibera del C.C. n.3 del 7/3/2018 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2018 già determinate per l'anno 2017;

Visto che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019;

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n.20 del 2/9/2014 che contiene anche i criteri generali per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visti, in particolare, i commi da 669 a 681 e da 682 a 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che, l'art.1, comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi e della percentuale di copertura degli stessi, che sono i seguenti:

Polizia Municipale	€ 42.600,00
Viabilità e illuminazione pubblica	€ 87.000,00
Ambiente e verde pubblico	€ 29.500,00
Totale	€ 159.100,00
Gettito TASI	€ 2.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	1,26 %

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale in data odierna sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Ritenuto opportuno:

- applicare l'aliquota del 2,0 per mille alle abitazioni principali esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- applicare l'aliquota del 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 29/11/2017 che prevede il rinvio al 28/2/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali, e che tale termine è stato ulteriormente prorogato con Decreto del Ministero dell'Interno del 9/2/2018 al 31 marzo 2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il parere del revisore dei conti ex D.L. 174/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018:
 - a. **2 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b. **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
 - c. **0,0 per mille** per tutti gli altri immobili;
- 2) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 2.000,00 è destinato al finanziamento nellamisura del 1,26 % dei servizi indivisibili sotto indicati:

Polizia Municipale	€ 42.600,00
Viabilità e illuminazione pubblica	€ 87.000,00
Ambiente e verde pubblico	€ 29.500,00
Totale	€ 159.100,00

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione n.20 del 2/9/2014;
- 6) di inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale vi	ene letto, approvato e sot	oscritto		
F.to	II Presidente Buzi Luigi	F.to Il Segretario Comunale Dr.Mariosante Tramontana		
	050755			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 02/04/2019 al 17/04/2019 al n. 283 del Registro delle Pubblicazioni				
Il Segretario Comunale				
	F.to D	:.Mariosante Tramontana		
ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/03/2019 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio. essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.				
Gradoli lì		F.to Il Segretario Comunale Dr.Mariosante Tramontana		
Copia conforme all'orig		Segretario Comunale ariosante Tramontana		

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993